

CAMERA DEI DEPUTATI N. 929

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **RUSSO SALVATORE, GRASSO NICOLOSI ANNA, DE GRADA, ROFFI, SCIORILLI BORRELLI, LIBERATORE, DE LAURO MATERA ANNA**

Presentata il 12 marzo 1959

Provvedimenti per gli insegnanti stabili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una delle piaghe che più hanno afflitto la scuola secondaria statale cioè il supplentato, che si traduce in una girandola di varie decine di migliaia d'insegnanti, trasferiti ogni anno da un incarico all'altro, è stata combattuta sia con l'istituzione dei ruoli speciali transitori, che hanno permesso di fissare fuori dell'organico circa 10.000 insegnanti, sia colla legge dell'agosto 1957, n. 744, che ha dato una certa stabilità a un rilevante numero d'incaricati.

Questa legge però ha bisogno di un perfezionamento, che migliori le condizioni degli stabilizzati, allineandole a quelle degli avventizi delle altre Amministrazioni.

Per ottenere questo e per rendere effettiva tale stabilità nell'interesse sia del per-

sonale insegnante che della scuola occorre sanzionare la non licenziabilità in modo da togliere il carattere di provvisorietà all'opera dell'insegnante stabile.

Colla presente proposta di legge si è voluto inoltre sancire il diritto agli scatti biennali così come è legge per tutti gli avventizi delle altre Amministrazioni, e la pensione o la liquidazione nel caso che non si raggiunga il minimo di 20 anni di servizio.

La proposta è destinata a portare un serio contributo alla normalizzazione della scuola secondaria della quale un rilevante settore dovrà ancora essere affidato a personale insegnante non di ruolo, nell'attesa che una sistemazione definitiva degli organici riduca al minimo il supplentato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità negli istituti e scuole secondarie statali ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, non possono essere licenziati, salvo nei casi d'indegnità, d'inidoneità fisica e didattica, previsti dall'articolo 6 della predetta legge, o per raggiunti limiti di età.

Se i posti da essi occupati sono trasformati, soppressi o assegnati a professori di ruolo, essi sono trasferiti a posti di cattedre con lo stesso insegnamento o con insegnamento per il quale siano abilitati, nella stessa provincia o in altra, o sono utilizzati in corsi popolari di addestramento tipo *C* o presso uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

Gli insegnanti, di cui all'articolo 1, hanno il trattamento economico, previsto per gli incaricati non di ruolo, anche quando insegnano in corsi popolari o sono distaccati presso uffici del Ministero della pubblica istruzione, nel qual caso godono dell'intero trattamento della cattedra per la quale sono abilitati. Essi inoltre hanno diritto ad aumenti periodici biennali, secondo le vigenti leggi per i dipendenti statali.

ART. 3.

Dopo gli annuali trasferimenti e assegnazioni degli insegnanti di ruolo i professori stabili possono su domanda essere trasferiti nei posti rimasti disponibili nella stessa provincia anche in altra cattedra di insegnamento, purché siano in possesso del titolo di abilitazione, anche parziale, per la cattedra stessa.

Per rilevanti motivi di famiglia possono essere trasferiti dal Ministero in altre provincie dopo un biennio di insegnamento e sempre su domanda.

ART. 4.

Gli insegnanti, di cui all'articolo 1, che dopo un anno dalla conseguita stabilità lasciano l'insegnamento con meno di venti anni di servizio per limiti di età o per inidoneità fisica o didattica, hanno diritto ad una liquidazione pari ad una mensilità dell'ultimo trattamento goduto, per ogni anno di insegnamento.

Se hanno superato i venti anni di servizio hanno diritto al trattamento di quiescenza, previsto dalle vigenti leggi per i dipendenti statali.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.